

*Esente da bollo ai sensi dell'Art. 16
All. B) del D.P.R. n. 955 del 30/12/82*

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Provincia di Ravenna

REP. N. 1188

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 07/08/1990 N. 241 PER "SUPPORTO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ URGENTI CONSEGUENTI ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 CHE HANNO COLPITO L'EMILIA-ROMAGNA".

Con la presente Scrittura Privata sottoscritta digitalmente e scambiata tra le Parti tramite posta elettronica, il giorno **28 (ventotto)** del mese di **Ottobre** dell'anno **Duemilaventiquattro**

TRA

- l'**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**, d'ora in avanti chiamata "*Unione*", con Sede in Lugo (RA), Piazza dei Martiri, 1, C.F./P.IVA 02291370399, rappresentata dalla *Sig.ra Elena Zannoni*, nata a Faenza (RA) il 29/12/1974 la quale dichiara di intervenire nel presente Atto nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a ciò autorizzata dalla Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 30 del 24/07/2024, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Unione n. 150 del 17/10/2024 dichiarata immediatamente eseguibile;

E

- l'**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**, d'ora in avanti chiamato "*Ordine*", con Sede legale in Ravenna (RA), Viale Randi, 37, C.F. 80004300399, per il quale interviene

il Dott. Ing. Massimo Rosetti, nato a Ravenna (RA) il 12/01/1971, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la Sede legale dell'Ordine stesso;

PREMESSO

- che a partire dalla serata del giorno 16 settembre 2024 il territorio della Provincia di Ravenna è stato interessato da un ennesimo evento meteorologico di elevata intensità che ha prodotto significativi danni alle abitazioni e alle aziende in alcuni Comuni dell'Unione, tanto da determinare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

- che tali eventi meteorologici hanno provocato, nel giorno successivo, l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti arginali, allagamenti diffusi che hanno reso necessario l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi ed agli edifici pubblici e privati;

- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/09/2024 avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini*", è stato dichiarato, per 12 (dodici) mesi, lo stato di emergenza a seguito dei suddetti avversi eventi meteorologici;

- che in riferimento all'emergenza in oggetto sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1100 del 21 Settembre 2024 *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini”*;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 136 del 01/10/2024 *“Approvazione del primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile, comprendente la direttiva per il contributo autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini a partire dal giorno 17 settembre 2024”*;

- Ordinanza del Sindaco del Comune di Bagnacavallo n. 34 del 20/09/2024 e successiva rettifica n. 38 del 24/09/2024 avente ad oggetto *“Ordinanza contingibile ed urgente di evacuazione totale temporanea nella frazione di Traversara”*;

- che i Comuni e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, concorrono all’espletamento di attività finalizzate all’erogazione dei primi contributi urgenti, previsti nei provvedimenti sopracitati, oltre che allo svolgimento di attività ad alto contenuto specialistico inerenti la sicurezza strutturale e/o igienico-sanitaria degli edifici a seguito dell’evento alluvionale, in collaborazione con gli Enti preposti.

In particolare, i Comuni e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sono

chiamati ad espletare, tra le altre, le seguenti attività:

a) verifiche tecniche, su segnalazione di privati, atte ad accertare i requisiti di sicurezza statica di fabbricati in collaborazione con gli Enti preposti (Comando VV.FF.);

b) verifiche tecnico-amministrative inerenti le richieste da parte dei cittadini di contributi per l'autonoma sistemazione (C.A.S.) dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione, in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche, secondo quanto stabilito nel Decreto del Presidente sopracitato;

c) supporto tecnico presso "Uffici Relazioni con il Pubblico" (URP) comunali, ai fini del ricevimento e controllo formale delle istanze dei cittadini in relazione ai contributi di cui al precedente punto b);

d) attività cartografiche di supporto al Servizio SIT dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la validazione della cartografia necessaria al monitoraggio degli eventi alluvionali;

- che la dotazione organica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai fini dell'espletamento delle attività sopracitate risulta insufficiente a coprire il fabbisogno delle attività stesse, stante la necessità di provvedere con urgenza a un'ingente quantità di verifiche in tempi celeri;

- che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riguardo alle verifiche tecniche di cui al punto a) sopra citato ha chiesto all'Ordine la collaborazione per l'individuazione di Professionisti disponibili a effettuare supporto per l'espletamento di tali verifiche;

alla luce di quanto illustrato in premessa, in coerenza con quanto consentito dall'art.15 della Legge 241/90 che disciplina le condizioni per la

definizione degli Accordi di collaborazione tra soggetti pubblici,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le Parti contraenti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo viene stipulato al fine di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività urgenti conseguenti agli eventi alluvionali avvenuti nel mese di Settembre 2024, ovvero le verifiche tecniche, su segnalazione di privati, atte ad accertare i requisiti di sicurezza statica e impiantistica dei fabbricati interessati in collaborazione con gli Enti preposti (Comando VV.FF. Uffici del Comune/Unione, AUSL Romagna, ecc.). Tali verifiche verranno espletate:

a) in via speditiva compilando le specifiche schede (***ALL. A e B***) (o comunque fornite dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna) *che potranno essere anche significativamente modificate per renderle aderenti alle realtà localizzative. Le schede sono allegate al presente Atto quali parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di Legge anche se a quest'ultimo non materialmente accluse.* L'eventuale supporto alle attività non attiene in nessun caso ad altri aspetti, quali l'accertamento dei danni ai fini dell'indennizzo né alla certificazione di conformità edilizia e agibilità dell'edificio. **L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA** si impegna altresì a ricercare Professionisti che eseguono verifiche più approfondite di quelle indicate al punto a) nelle premesse, ad onorario "di solidarietà" determinato come meglio specificato nel

successivo art. 4, da mettere a disposizione dei cittadini che necessitano di tali prestazioni professionali. Le prestazioni che seguono pertanto NON fanno parte del presente Accordo se non per la parte che impegna l'Ente a pubblicizzare la disponibilità dell'Ordine a ricercare tra i propri iscritti Professionisti che possono praticare prestazioni a onorari contenuti (cd di solidarietà) per le popolazioni alluvionate. I Professionisti, indicati dall'Ordine, potranno infatti eseguire, su incarico dei privati interessati, gli ulteriori approfondimenti necessari per quei fabbricati che, all'esito della verifica speditiva (o in conseguenza degli accertamenti dei VV.FF o altri) presentino criticità di natura strutturale/impiantistica e che richiedono, in ragione del loro stato, le sotto riportate verifiche:

- b) Relazione statica (secondo i principi della circolare n. 7 del 21/01/2019) ovvero relazione asseverata circa la mancata incidenza del fenomeno alluvionale sulle condizioni statiche e impiantistiche preesistenti all'evento;
- c) Valutazioni di sicurezza ai sensi del par. 8.3 delle NTC 2018;
- d) Valutazione idoneità impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Le attività di cui al precedente art. 2 saranno svolte nelle aree allagate dall'evento del mese di settembre 2024 e interesseranno prevalentemente i Comuni di Bagnacavallo, di Cotignola e di Lugo, più gravemente colpiti dall'evento. Le attività di cui al precedente art. 2 lett. a) sono svolte sotto la direzione dell'Ufficio Sismica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con Sede in Lugo (RA), Piazza Trisi, 4; su richiesta dello stesso Ufficio le attività potranno comunque interessare tutti i Comuni aderenti

all'Unione. L'Ordine individuerà i Professionisti disponibili all'espletamento delle attività di cui al precedente art. 2 lett. a), comunicando le relative disponibilità all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'individuazione dei Professionisti e la comunicazione dei loro nominativi è progressiva, in base alle disponibilità che vengono manifestate all'Ordine dai propri iscritti senza che a questo Ente possa essere imputato alcun che in caso di mancate adesioni dei propri iscritti. Sulla base dei nominativi comunicati dall'Ordine al Servizio Sismica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna verranno costituite squadre operative, per l'espletamento delle verifiche speditive, composte da almeno 2 (due) Professionisti. I nominativi dei Professionisti disponibili a svolgere l'attività di supporto di cui al precedente art. 2 lett. a) saranno inseriti nel portale "VOLONTARISOS" dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'inserimento nel portale dei nominativi garantisce una copertura assicurativa (RCT e Infortuni) per i Professionisti volontari. Le attività di cui al precedente art. 2 lett. b), c) e d) costituiscono attività libero professionali e come tali si configurano come lavoro autonomo alle dirette dipendenze del committente (privato) interessato a richiedere le verifiche più approfondite di quelle previste al precedente art. 2 lett. a). L'Ordine individuerà i Professionisti disponibili all'espletamento delle attività di cui al precedente art. 2 lett. b) c) e d), pubblicizzando le disponibilità sul proprio sito istituzionale; allo stesso modo l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si impegna a pubblicizzare le eventuali disponibilità palesando l'iniziativa e rinviando al sito dell'Ordine. L'individuazione dei Professionisti e la comunicazione dei loro nominativi

è progressiva, in base alle disponibilità che vengono manifestate all'Ordine dai propri iscritti, senza che a questo Ente o all'Ordine possa essere imputato alcun che in caso di mancate adesioni da parte degli iscritti. I nominativi dei Professionisti disponibili a svolgere l'attività libero professionale di cui al precedente art. 2 lett. b), c) e d) NON saranno inseriti nel portale "VOLONTARISOS" dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dovranno avere un'autonoma copertura assicurativa (RCT, Infortuni e libero professionale).

ART. 4 - RAPPORTI ECONOMICI

Le prestazioni dei Professionisti individuati dall'Ordine a cui assegnare le attività di cui al precedente art. 2 lett. a) al presente Accordo sono al servizio dei Comuni dell'Unione interessati e sono a titolo gratuito.

Le prestazioni dei professionisti individuati dall'Ordine a cui assegnare le attività di cui al precedente art. 2 lett. b), c) e d) al presente Accordo sono al servizio dei privati cittadini interessati e sono a titolo oneroso: tali onorari terranno conto del carattere di solidarietà della prestazione nella condizione di particolare disagio in cui versa la popolazione colpita. L'onorario, in particolare, sarà calcolato sulla base del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, c. 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016*" e ridotto di una percentuale stabilita dall'Ordine. I professionisti aderenti all'iniziativa, individuati dall'Ordine, si atterranno al criterio di determinazione dell'onorario come sopra indicato, fermo restando che l'importo sarà comunque da concordare con il privato in ragione delle prestazioni da

eseguire. Gli elenchi dei Professionisti aderenti all'iniziativa verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine non appena disponibili. I relativi onorari, essendo prestazioni autonome, non impegnano né l'Ordine (anche nel caso di mancata adesione degli iscritti) né l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (nel caso di contenzioso di qualsiasi genere che dovesse insorgere tra il professionista, la committenza e/o qualsiasi altro soggetto terzo direttamente o indirettamente interessato). Resta ferma la possibilità che, a prescindere dalle suddette disponibilità, i cittadini interessati possano incaricare qualsiasi altro professionista di fiducia non indicato negli elenchi forniti dall'Ordine per eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 2 lett.) b), c) e d) così come resta ferma la possibilità per i Professionisti non aderenti all'iniziativa (appartenenti anche allo stesso Ordine) di praticare onorari diversi.

***ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO U.E. 679/2016***

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al al precedente art. 2 lett. a) le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di cooperazione. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

In virtù di tale trattamento, l'Unione e le Parti contraenti sottoscrivono l'*Accordo sulla Privacy (ALL. C) che si conserva controfirmato nel fascicolo del Contratto e si intende parte integrante e sostanziale del presente Atto anche se non materialmente allegato*, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2016//679/UE e da ogni altra normativa applicabile.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 lett. a) le Parti contraenti si obbligano, nell'esecuzione dell'Accordo, al rispetto dei contenuti del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e di quanto previsto più specificatamente nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 3 c. 2), così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di Comportamento comporterà per l’Unione la facoltà di risolvere l’Accordo. I volontari, nell’espletamento delle attività, devono svolgere il proprio supporto evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri. **Per quanto non espressamente previsto, si rimanda altresì a quanto contenuto nel codice deontologico dell’Ordine Degli Ingegneri Della Provincia di Ravenna.**

ART. 7 - CONFLITTO D’INTERESSI

Per l’esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 lett. a) i Professionisti si impegnano a comunicare tempestivamente, al Dirigente *Arch. Gilberto Facondini*, quando ritengono sussistente un conflitto di interessi, anche potenziale o non patrimoniale, tra le decisioni o le attività inerenti alle sue mansioni e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di Soggetti od Organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di Soggetti od Organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di Enti, Associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, e si impegnano ad astenersi dalle relative decisioni e attività qualora ciò sia ritenuto opportuno dal

Dirigente preposto.

ART. 8 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo mantiene l'efficacia per tutta la durata dell'Emergenza Nazionale dichiarata dal Consiglio dei Ministri in data 21 Settembre 2024 (G.U. n. 227 del 27/09/2024) ovvero fino al permanere delle condizioni di criticità citate in premessa. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate entro 2 (due) mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Le spese del presente Contratto sono poste a carico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La presente scrittura privata è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B annessa al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, modificato con successivo D.P.R. n. 955 del 30/12/1982. Si dà atto tra le Parti che il presente Atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Parte 2 – art. 4 del D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Sig.ra Elena Zannoni

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Ing. Massimo Rosetti